

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione dei sistemi d'imposta sulle società e dei regimi di ritenuta alla fonte sui dividendi*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 1° agosto 1975)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la libera circolazione dei capitali nella Comunità e l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza sono obiettivi fondamentali del trattato;

considerando che i sistemi d'imposta sulle società e di ritenuta alla fonte sui dividendi hanno come conseguenza che i movimenti internazionali di dividendi sono ostacolati da una serie di discriminazioni, di doppie imposizioni e di formalità amministrative complicate, che contribuiscono a rafforzare l'isolamento dei mercati finanziari; che inoltre certe differenze esistenti tra questi sistemi possono essere all'origine di movimenti di capitali anormali;

considerando che, per garantire una maggiore neutralità della concorrenza, è necessario ridurre le differenze esistenti nell'imposizione degli utili delle imprese;

considerando che l'armonizzazione dei sistemi d'imposta sulle società e dei regimi di ritenuta alla fonte è pertanto indispensabile; che tale armonizza-

zione è stata altresì prevista dal Consiglio nella risoluzione del 22 marzo 1971, concernente la realizzazione, per tappe, dell'unione economica e monetaria;

considerando che, per quanto riguarda l'imposta sulle società, il sistema dell'imputazione, che prevede un credito d'imposta per il percipiente, costituisce la soluzione più idonea per garantire la neutralità riguardo alle varie forme di finanziamento delle imprese ed alle varie forme giuridiche della loro organizzazione, per ridurre le possibilità di evasione fiscale dei contribuenti che dispongono di redditi considerevoli e per sviluppare il mercato azionario attirando nuovi risparmiatori verso questa forma di investimento; che inoltre tale sistema presenta aspetti positivi sul piano della giustizia fiscale; che pertanto deve essere adottato come sistema comune;

considerando che, per ragioni di neutralità fiscale, è necessario che le aliquote dell'imposta sulle società e del credito d'imposta non siano troppo differenti da uno Stato membro all'altro;

considerando che, per evitare le discriminazioni, il credito d'imposta connesso ai dividendi di una società deve essere attribuito a tutti i percipienti, indipendentemente dal luogo in cui risiedono nella Comunità; che tuttavia, salvo eccezione, soltanto i percipienti soggetti ad un'imposta sul reddito o sugli utili debbono aver diritto a tale credito d'imposta; che quest'ultimo deve costituire un reddito imponibile e deve essere detratto dall'imposta del percipiente e versato a quest'ultimo nella misura in cui eccede l'importo di tale imposta; che, per evitare formalità complicate, questo eventuale versamento deve essere effettuato dallo Stato di residenza del percipiente;

considerando che, quando i dividendi provengono da utili che non sono stati gravati dell'imposta sulle società con l'aliquota normale, è necessario prelevare un'imposta compensativa o un acconto d'imposta sulle società non rimborsabile, in modo da neutralizzare il credito d'imposta connesso a tali dividendi;

considerando che quando una società madre ridistribuisce dividendi ricevuti da una società figlia, il percipiente deve essere trattato, per quanto possibile, come se avesse ricevuto direttamente tali dividendi dalla società figlia; che tale principio deve applicarsi anche per i dividendi provenienti da stabili organizzazioni;

considerando che, in linea di massima, il costo del credito d'imposta deve essere a carico del bilancio dello Stato che ha assoggettato alla imposta sulle società gli utili da cui provengono tali dividendi; che nulla osta tuttavia a che gli Stati membri decidano, mediante accordi bilaterali, di ripartire tale costo tra di loro;

considerando che il credito d'imposta ha la funzione di una ritenuta alla fonte, ma che l'aliquota di tale credito non è sufficiente per scoraggiare i percipienti con redditi elevati dal non dichiarare i loro dividendi; che pertanto occorre prevedere una ritenuta alla fonte con un'aliquota comune per garantire nello stesso tempo la neutralità e la giustizia fiscale; che un'aliquota del 25 % appare appropriata a tale scopo; che non è tuttavia necessario riscuotere tale ritenuta quando non sussiste un rischio di frode fiscale;

considerando che la ritenuta alla fonte deve essere un semplice acconto sull'imposta del percipiente; che, per evitare formalità complicate, l'eventuale eccedenza della ritenuta deve essere rimborsata dallo Stato di residenza del percipiente; che occorre tuttavia dare agli Stati membri la possibilità di correggere, sul piano finanziario, le conseguenze dell'applicazione del regime comune di ritenuta alla fonte;

considerando che occorre prevedere talune disposizioni transitorie per agevolare l'introduzione del sistema comune d'imposta sulle società negli Stati membri;

considerando che, per garantire la neutralità fiscale, è indispensabile che ciascuno Stato membro tratti allo stesso modo i dividendi percepiti dai propri residenti, indipendentemente dall'origine di tali dividendi nella Comunità;

considerando che l'armonizzazione dei sistemi d'imposta sulle società e dei regimi di ritenuta alla

fonte deve essere attuata al più tardi il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data dell'adozione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

I

Disposizioni generali e definizioni

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti:

- un sistema comune d'imputazione in materia di imposta sulle società;
- un regime comune di ritenuta alla fonte sui dividendi.

2. Gli Stati membri non possono mantenere in vigore o introdurre altre disposizioni intese a ridurre, in maniera generalizzata, l'imposizione dei soli dividendi.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, l'espressione o il termine:

- «società di uno Stato membro» designa ogni società che soddisfa alle condizioni stabilite all'articolo 2 della direttiva del Consiglio del,
- «società madre» designa ogni società cui tale qualità è riconosciuta in virtù delle disposizioni della direttiva del Consiglio del,
- «società figlia» designa ogni società cui tale qualità è riconosciuta in virtù delle disposizioni della direttiva del Consiglio del,
- «stabile organizzazione» designa ogni installazione fissa d'affari cui tale qualità è riconosciuta in virtù delle disposizioni della direttiva del Consiglio del,
- «dividendo» designa gli utili che qualsiasi società di uno Stato membro, che non sia una società in liquidazione, distribuisce a seguito di una regolare delibera degli organi competenti e che essa ripartisce tra i suoi soci in proporzione ai loro diritti sociali; le distribuzioni di azioni gratuite non sono

considerate dividendi ai sensi della presente direttiva;

- «imposta sul reddito o sugli utili» indica le seguenti imposte o qualsiasi altra imposta di natura identica o analoga che vi si aggiunga o le sostituisca:

Belgio

impôt des personnes physiques — personen-belasting,

impôt des personnes morales — rechtspersonen-belasting,

impôt des sociétés — vennootschapsbelasting;

Danimarca

indkomstskat,

selskabsskat;

Repubblica federale di Germania

Einkommensteuer,

Körperschaftsteuer;

Francia

impôt sur le revenu,

impôt sur les sociétés;

Irlanda

income tax,

corporation profits tax;

Italia

imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle persone giuridiche;

Lussemburgo

impôt sur le revenu des personnes physiques,

impôt sur le revenu des collectivités;

Paesi Bassi

inkomstenbelasting,

vennootschapsbelasting;

Regno Unito

income tax,

corporation tax.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai dividendi che il beneficiario finale perce-

pisce tramite società mobiliari d'investimento o fondi d'investimento.

II

Disposizioni relative all'imposta sulle società

Articolo 3

1. Ogni Stato membro applica agli utili distribuiti o non distribuiti delle società una sola aliquota d'imposta sulle società. Tale aliquota, detta aliquota normale, non può essere inferiore al 45 % o superiore al 55 %.

2. In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo 1, uno Stato membro può, in casi particolari e per ragioni ben determinate di politica economica, regionale o sociale, applicare, a titolo permanente o per un periodo limitato, un'aliquota differente da quella normale o accordare un'esenzione totale.

Lo Stato membro che intende avvalersi di tale facoltà deve comunicare le disposizioni previste alla Commissione, che deve far conoscere la propria posizione allo Stato membro interessato entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione. Lo Stato membro interessato mette in vigore le disposizioni in questione soltanto dopo lo scadere di tale termine, o dopo che la Commissione gli abbia fatto conoscere la propria posizione.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 74/120/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla realizzazione di un elevato grado di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione da parte di uno Stato membro, per ragioni di politica congiunturale, di maggiorazioni o di riduzioni temporanee dell'imposta sulle società. Tali maggiorazioni o riduzioni non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2.

III

Disposizioni relative al credito d'imposta

Articolo 4

1. Un dividendo distribuito da una società di uno Stato membro conferisce al percipiente il diritto al credito d'imposta con l'aliquota di cui all'articolo 8, a condizione che questi:

- a) sia residente di uno Stato membro;
- b) sia soggetto all'imposta sul reddito o sugli utili in modo che l'ammontare dei suoi redditi o dei suoi

utili imponibili tenga conto dell'importo totale del dividendo aumentato del credito d'imposta.

2. In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo 1, b), il beneficio del credito d'imposta può essere accordato ad una persona residente di uno Stato membro, anche se esente da ogni imposta sul reddito o sugli utili per l'insieme dei suoi redditi o per la parte di tali redditi costituita da dividendi, a condizione che si tratti di un'istituzione avente un interesse generale.

Qualora ci si avvalga di tale facoltà, il beneficio del credito d'imposta deve essere accordato indipendentemente dallo Stato membro d'origine dei dividendi.

3. In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo 1, b), il beneficio del credito d'imposta può essere accordato al percipiente quando, per ragioni di opportunità amministrativa, l'importo del dividendo, non maggiorato del credito d'imposta, viene tassato a titolo di imposizione definitiva mediante una ritenuta alla fonte o in qualsiasi altro modo.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotterà, se del caso, le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, primo comma, e del paragrafo 3.

Articolo 5

Il credito d'imposta viene imputato sull'importo dell'imposta sul reddito o sugli utili dovuto dal percipiente ed è a questi versato dallo Stato membro che riscuote l'imposta nella misura in cui eccede l'importo di quest'ultima.

Articolo 6

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, nel quadro delle convenzioni contro la doppia imposizione, il credito d'imposta può esser concesso, in tutto o in parte, ad una persona residente di un paese terzo. Tuttavia, in nessun caso tale persona può essere trattata più favorevolmente dei residenti della Comunità.

Gli Stati membri si consultano tra di loro e con la Commissione per adottare un atteggiamento comune in questa materia.

Articolo 7

Se una distribuzione di utili che non costituiscono un dividendo ai sensi dell'articolo 2 viene effettuata da

una società di uno Stato membro ad una persona residente di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 qualora tale distribuzione sia considerata dalla legislazione del primo Stato come un dividendo che conferisce il diritto al credito d'imposta.

Articolo 8

1. Ogni Stato membro stabilisce l'aliquota del credito d'imposta relativa ai dividendi distribuiti dalle proprie società.

2. Tale aliquota deve essere unica in ogni Stato membro. Essa deve essere determinata in maniera tale che il credito d'imposta non sia né inferiore al 45 %, né superiore al 55 % dell'ammontare dell'imposta sulle società secondo l'aliquota normale applicata al dividendo messo in distribuzione maggiorato di tale imposta.

Articolo 9

1. Se ed in quando una società distribuisce dividendi derivati da utili per i quali non è stata gravata dell'imposta sulle società, lo Stato membro di tale società riscuote un'imposta compensativa pari al credito d'imposta relativo a tali dividendi.

Allorché tali dividendi derivano da utili che sono stati assoggettati ad un'imposizione ridotta, l'imposta compensativa è ugualmente applicata, ma essa può essere debitamente ridotta.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di riscuotere l'imposta compensativa di cui al paragrafo 1 quando i dividendi provengono da utili soggetti alla imposta sulle società accantonati da più di cinque anni.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non trovano applicazione quando la legislazione dello Stato membro in causa prevede che le distribuzioni di dividendi diano luogo al pagamento di un acconto dell'imposta sulle società almeno pari al credito d'imposta, purché detto acconto non sia rimborsabile e possa essere detratto dall'imposta sulle società degli esercizi chiusi nel corso dei cinque anni precedenti.

4. L'imposta compensativa o l'acconto, nella misura in cui non sono effettivamente detratti dall'imposta sulle società relativa all'esercizio o agli esercizi precedenti, possono essere rimborsati al percipiente allorché questi non benefici del credito d'imposta.

Se ci si avvale di tale facoltà, il rimborso deve essere effettuato quale che sia lo Stato membro di residenza del percipiente.

Articolo 10

1. Quando una società madre ridistribuisce dividendi ricevuti da una società figlia situata in un altro Stato membro nel corso degli esercizi chiusi da cinque anni al più tardi, il credito d'imposta connesso ai dividendi della società figlia è incluso nella base di calcolo dell'imposta compensativa o dell'acconto di cui all'articolo 9, dovuti dalla società madre, e successivamente è imputato sull'ammontare di detta imposta o di detto acconto senza che sia possibile rimborsare l'eventuale eccedenza.

2. Quando una società di uno Stato membro, non assoggettabile all'imposta sulle società per i dividendi che essa riceve da un'altra società di detto Stato, ridistribuisce tali dividendi, dovrà essere applicata una delle seguenti regole, e cioè:

- o la regola dell'imputazione contenuta nel paragrafo 1; in questa ipotesi, lo Stato membro in causa ha la facoltà di autorizzare l'imputazione, anche se i dividendi sono stati incassati nel corso di esercizi chiusi da più di cinque anni;
- o, in deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, la non percezione dell'imposta compensativa o dell'acconto.

Articolo 11

Nella misura in cui i dividendi distribuiti da una società di uno Stato membro derivano da utili di esercizi, chiusi da cinque anni al più tardi, di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro,

- gli utili della stabile organizzazione danno diritto al credito d'imposta in vigore nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione ed a questa si applicano le disposizioni previste per le società all'articolo 9,
- il credito d'imposta relativo agli utili della stabile organizzazione è incluso nella base di calcolo dell'imposta compensativa o dell'acconto di cui all'articolo 9 dovuti dalla società, e successivamente imputato sull'ammontare di detta imposta o di detto acconto, senza che sia possibile rimborsare l'eventuale eccedenza.

Articolo 12

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, i dividendi distribuiti da una società di uno Stato membro sono considerati provenienti:

- in primo luogo, dagli utili dell'ultimo esercizio chiuso per i quali si ha diritto all'alleggerimento della doppia imposizione economica dei dividendi; la parte imputabile agli utili di origine nazionale, ai dividendi delle società figlie degli altri Stati membri ed agli utili di stabili organizzazioni situate in altri Stati membri viene determinata secondo una regola proporzionale;
- in secondo luogo, se del caso, dagli utili di esercizi chiusi da cinque anni al più tardi, per i quali si ha diritto all'alleggerimento della doppia imposizione economica dei dividendi; la parte imputabile agli utili di origine nazionale, ai dividendi della società figlie degli altri Stati membri ed agli utili di stabili organizzazioni situate in altri Stati membri viene determinata secondo una regola proporzionale a partire dal cumulo di detti utili e dividendi;
- quindi, se del caso, dagli utili di origine nazionale di esercizi chiusi da più di cinque anni, se tali utili danno diritto all'alleggerimento della doppia imposizione economica dei dividendi;
- infine, se del caso, da altre possibili fonti.

2. Ai sensi del presente articolo, l'espressione «utili per i quali si ha diritto all'alleggerimento della doppia imposizione economica dei dividendi» designa gli utili che, se distribuiti, non darebbero luogo alla percezione dell'imposta compensativa o gli utili per i quali, se distribuiti, l'acconto di imposta sulle società, previsto all'articolo 9, paragrafo 3, sarebbe effettivamente dedotto dall'imposta dell'esercizio o degli esercizi precedenti, nonché gli utili di cui agli articoli 10 e 11.

Articolo 13

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il costo del credito di imposta è a carico del bilancio dello Stato membro della società che distribuisce i dividendi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando il percipiente è una istituzione di interesse generale che non beneficia del credito d'imposta.

3. Quando una società madre residente di uno Stato membro distribuisce i dividendi provenienti da

una società figlia residente di un altro Stato membro, lo Stato della società figlia versa allo Stato della società madre l'importo del credito d'imposta relativo ai dividendi della società figlia.

Tale versamento non può essere superiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione ai dividendi della società figlia dell'aliquota del credito d'imposta in vigore nello Stato della società madre alla data della distribuzione effettuata da quest'ultima.

4. Quando una società di uno Stato membro distribuisce dividendi derivanti dagli utili di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione versa allo Stato della società l'importo del credito d'imposta connesso a tali utili.

Tale versamento non può essere superiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione agli utili della stabile organizzazione dell'aliquota del credito d'imposta in vigore nello Stato della società alla data della distribuzione.

5. In deroga alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono ripartire tra loro il costo del credito d'imposta, sulla base di accordi bilaterali, a condizione che ciò non leda in alcun modo i diritti, fissati nella presente direttiva, della persona che percepisce i dividendi.

IV

Disposizioni relative alla ritenuta alla fonte sui dividendi

Articolo 14

1. Fatte salve le disposizioni delle convenzioni concluse tra gli Stati membri ed i paesi terzi, ogni Stato membro applica una ritenuta alla fonte nella misura del 25 % sui dividendi distribuiti dalle proprie società, quale che sia il percipiente.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, uno Stato membro non applica alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società figlia ad una società madre residente di uno Stato membro.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti ai loro residenti:

— quando il nome e l'indirizzo del percipiente, nonché l'ammontare dei dividendi ricevuti, sono automaticamente comunicati all'amministrazione fiscale,

— quando i titoli rappresentativi del capitale sociale della società distributrice sono nominativi.

Articolo 15

Quando uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti che non costituiscono un dividendo ai sensi dell'articolo 2, si applicano le disposizioni della presente direttiva relative alla ritenuta alla fonte.

Articolo 16

1. La ritenuta di cui all'articolo 14 è imputata sull'ammontare della imposta sul reddito o sugli utili dovuta sui dividendi dal percipiente.

La ritenuta è rimborsata al percipiente dallo Stato membro che applica l'imposta di cui al precedente capoverso, nella misura in cui essa eccede l'ammontare di detta imposta, oppure quando il percipiente non è imponible.

2. In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo 1, uno Stato membro non procede al rimborso della ritenuta alla fonte in favore di un organismo non assoggettato in detto Stato all'imposta sul reddito o sugli utili, allorché risulti che tale rimborso sarebbe incompatibile con il principio della neutralità fiscale.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotterà, se del caso, le misure necessarie per l'applicazione di questa disposizione.

Articolo 17

1. Nella misura in cui la ritenuta alla fonte applicata da uno Stato membro è imputata o restituita in un altro Stato membro, lo Stato che ha riscosso la ritenuta la rimborsa all'altro Stato membro.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono altresì applicabili quando si presume che l'imposta sul reddito o sugli utili corrisponda o sia limitata all'importo della ritenuta alla fonte.

3. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono ripartire tra loro l'importo della ritenuta, sulla base di un accordo bilaterale, a condizione che ciò non leda in alcun modo i diritti, fissati nella presente direttiva, della persona che percepisce i dividendi.

V

Disposizioni comuni al credito d'imposta ed alla ritenuta alla fonte sui dividendi*Articolo 18*

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali, prese allo scopo di ridurre il lavoro amministrativo, secondo le quali il credito d'imposta o la ritenuta alla fonte non vengono rimborsati quando si tratta di somme minime.

Articolo 19

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali, prese allo scopo di impedire al percipiente di conseguire un vantaggio ingiustificato, secondo le quali è possibile rifiutare l'imputazione o la restituzione del credito d'imposta o della ritenuta alla fonte.

VI

Disposizioni transitorie*Articolo 20*

1. Quando una società madre ridistribuisce, successivamente alla data di cui all'articolo 22, un dividendo percepito da una società figlia prima di tale data, lo Stato della società madre ha la facoltà di riscuotere l'imposta compensativa di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Le disposizioni degli articoli 10, paragrafo 1, e 13, paragrafo 3, si applicano solo nel caso che esista un accordo tra lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della società figlia.

2. Quando una società di uno Stato membro distribuisce, successivamente alla data di cui all'articolo 22, utili conseguiti in una stabile organizzazione prima di tale data, lo Stato di tale società ha la facoltà di riscuotere l'imposta compensativa di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Le disposizioni degli articoli 11 e 13, paragrafo 4, si applicano solo nel caso che esista un accordo tra lo

Stato membro della società madre e lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva, le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, in vigore a tale data.

La Commissione dispone di un termine di 60 giorni a decorrere dalla data della comunicazione per far conoscere agli Stati membri interessati la propria posizione in merito a tali disposizioni.

VII

Disposizioni finali*Articolo 21*

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE, un dividendo distribuito ad una persona residente di uno Stato membro da una società di un altro Stato membro non può essere sottoposto, nel primo Stato membro, ad un regime fiscale meno favorevole o a condizioni più onerose, salvo quelle imposte dal primo Stato membro ai fini dell'applicazione degli articoli 13 o 17, di quelli cui sarebbe stato sottoposto nel caso di distribuzione da parte di una società del primo Stato membro.

Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva al più tardi il 1° gennaio del terzo anno successivo a quello della sua adozione e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle successive disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 23

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.